



Partecipanza Agraria di Cento

Spett.le PARTECIPANTE
In indirizzo

Cento 15/10/2013
Prot. N. 2.235 Fasc. 11

Avviso di convocazione ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI

La S.V. è invitata in conformità della deliberazione Consigliere n. 53 del 7 Ottobre 2013 e degli articoli 8 e 9 dello Statuto alla

Assemblea Generale Straordinaria

dei Partecipanti che si terrà il giorno di

Domenica 17 Novembre 2013 alle ore 9,30

in prima e unica convocazione, presso il Palazzetto dello Sport – Piazzale Donatori di Sangue e Organi n. 6 – Cento (FE) per l'esame e l'approvazione, mediante votazione in forma palese chiedendo di esprimere il "SI," o il "NO," attraversoalzata e seduta, del seguente **ordine del giorno**:

Modifica articoli dello Statuto

F.to Il Presidente
Rag. Flavio Draghetti

Vedi di seguito il testo contenente le proposte di modifiche.

Le modalità di intervento nella discussione e di espressione di voto, sono regolate dagli articoli 14 e 15 del "Disciplinare che regola l'Assemblea" consultabile nel sito web: www.partecipanzacento.it o prendendone visione dalle copie esposte nella sala dell'Assemblea.

Si invita a presentarsi dalle ore 9,00 muniti di documento di riconoscimento per l'accesso alla Sede Assembleare e il disbrigo delle relative procedure.

Al termine dei lavori seguirà un rinfresco.

Per motivi organizzativi si chiede di dare la propria adesione tramite comunicazione in Segreteria allo 051-902014 oppure via e-mail a partecipanzacento@libero.it

Assemblea Generale Straordinaria del 17/11/2013

Modifica articoli diversi dello Statuto

Testo Approvato dal Consiglio del 07/10/2013

Articoli dello Statuto Vigente

Art. 5 - Il Consiglio a sua volta elegge a ogni sua rinnovazione come è stabilito dall'art. 10, una Giunta detta Magistratura, composta di un Presidente e di quattro Membri, la quale resta in carica per un quadriennio.

Essa ha il potere esecutivo e gestisce gli interessi sociali.

Art. 11 - Statuisce su tutto ciò che può riguardare la esistenza ed il retto funzionamento della Partecipanza, segnatamente per quanto riguarda le divisioni ventennali.

Stabilisce i termini utili per le iscrizioni e verificazioni dei titoli, le modalità dei riparti, i contributi in denaro da pagarsi per le spese delle divisioni (Colletta) ed i prelevamenti di terreno per le spese di ufficio.

Compila la lista generale dei Partecipanti – necessaria per la nomina delle cariche.

Redige e fa eseguire i regolamenti tanto a tutela dello ordine delle divisioni, quanto di quello di polizia per la conservazione, la integrità, ed il miglioramento del patrimonio dell'Ente.

Redige i regolamenti speciali e modifica quelli vigenti per rendere possibile ai partecipanti il conseguimento di tutti i benefici che le Leggi emanate ed emanande possano loro consentire.

Nomina il personale subalterno permanente e, qualche mese prima di intraprendere le divisioni, quello temporaneo occorrente per il periodo delle divisioni stesse.

ARTICOLI DELLO STATUTO MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.

Art. 5 - Il Consiglio a sua volta elegge **al suo interno** a ogni sua rinnovazione come è stabilito dall'art. 10:

- a) **Il Presidente dell'Ente;**
- b) **Una Giunta detta Magistratura, con potere esecutivo e di gestione degli interessi sociali della Partecipanza, composta dal Presidente dell'Ente oltre ad un massimo di sei Membri e fra questi il Magistrato anziano.**

Art. 11 - Statuisce su tutto ciò che può riguardare la esistenza ed il retto funzionamento della Partecipanza, segnatamente per quanto riguarda le divisioni ventennali.

Stabilisce i termini utili per le iscrizioni e verificazioni dei titoli, le modalità dei riparti, i contributi in denaro da pagarsi per le spese delle divisioni (Colletta) ed i prelevamenti di terreno per le spese di ufficio.

Compila la lista generale dei Partecipanti – necessaria per la nomina delle cariche.

Redige e fa eseguire i regolamenti tanto a tutela dello ordine delle divisioni, quanto di quello di polizia per la conservazione, la integrità, ed il miglioramento del patrimonio dell'Ente.

Redige i regolamenti speciali e modifica quelli vigenti per rendere possibile ai partecipanti il conseguimento di tutti i benefici che le Leggi emanate ed emanande possano loro consentire.

Nomina quattro revisori del conto di bilancio estranei al Consiglio, scegliendone tre fra i partecipanti, e uno, anche estraneo all'Ente, iscritto al registro previsto dal Decreto legislativo

Articoli dello Statuto Vigente

In genere stabilisce e provvede in tutto ciò che può riguardare l'interesse generale dell'Ente e la maggiore utilità dei Partecipanti.

Art. 12 - Il Consiglio in via ordinaria si raduna due volte all'anno. In primavera per discutere ed esaminare il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori e deliberare sulla sua approvazione; quando occorre proceder al sorteggio dei Consiglieri.

In autunno per discutere e deliberare il Bilancio presuntivo del seguente esercizio; per nominare i revisori dei conti dell'anno corrente in numero di tre, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Magistratura; per eleggere, quando occorre, il Presidente e gli altri Membri della Magistratura in surrogazione degli scaduti.

Si raduna poi straordinariamente quante volte la Magistratura ne giudichi necessaria la convocazione.

L'avviso di convocazione, sia ordinaria che straordinaria, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere recapitato ai singoli componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di

ARTICOLI DELLO STATUTO MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.

n. 39/2010, o, a seguito di eventuale successiva abrogazione di questo, ad altro registro albo o elenco necessitante analoghi requisiti, con l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori. Il Collegio dei revisori dura in carica un esercizio, ma esercita le proprie funzioni sullo stesso, fino alla approvazione del conto consuntivo. L'attività del Collegio dei Revisori viene esercitata in ottemperanza al Regolamento vigente.

Nomina il personale subalterno permanente e, qualche mese prima di intraprendere le divisioni, quello temporaneo occorrente per il periodo delle divisioni stesse.

In genere stabilisce e provvede in tutto ciò che può riguardare l'interesse generale dell'Ente e la maggiore utilità dei Partecipanti.

Art. 12 - Il Consiglio in via ordinaria si raduna due volte all'anno. In primavera per discutere ed esaminare il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori e deliberare sulla sua approvazione; quando occorre procedere al sorteggio dei Consiglieri.

In autunno per discutere e deliberare il Bilancio presuntivo del seguente esercizio; per eleggere, quando occorre, il Presidente e gli altri Membri della Magistratura in surrogazione degli scaduti.

Si raduna poi straordinariamente quante volte la Magistratura ne giudichi necessaria la convocazione.

L'avviso di convocazione, sia ordinaria che straordinaria, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere recapitato ai singoli componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima.

Articoli dello Statuto Vigente

quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima.

Art. 17 - I processi verbali delle adunanze di Consiglio sono stesi dal Segretario e dovranno riportare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti pro e contro. Previa lettura verranno approvati dal Consiglio nella prima susseguente riunione quando il Consiglio stesso non preferisca di delegare a questo atto la Magistratura.

I verbali delle deliberazioni sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario, debbono essere pubblicati in giorno di domenica o di mercato alla Sede della Partecipanza e all' Albo Pretorio del Comune di Cento.

Art. 24 - La Magistratura, in caso di urgenza, e sotto la personale responsabilità dei propri Membri, può autorizzare il Presidente a stare in giudizio o a fare eseguire lavori giudicati urgenti, ovvero adottare quei provvedimenti di interesse dell'Ente che non ammettono dilazioni, salvo sottoporli al Consiglio, per la ratifica nella sua prima adunanza.

Art. 30 - Le funzioni dei Consiglieri della Partecipanza sono gratuite. Sono comunque rimborsabili le spese sostenute dai Consiglieri per l'espletamento del mandato, previa documentazione.

La misura delle indennità di carica spettante al Presidente ed ai Magistrati viene stabilita con deliberazione del Consiglio da adottarsi all'inizio di ogni

ARTICOLI DELLO STATUTO MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.

Art. 17 - I processi verbali delle adunanze di Consiglio sono stesi dal Segretario e dovranno riportare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti pro e contro. Previa lettura verranno approvati dal Consiglio nella prima susseguente riunione quando il Consiglio stesso non preferisca di delegare a questo atto la Magistratura.

I verbali delle deliberazioni **devono essere** sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.

Art. 24 - La Magistratura **adotta, sotto la propria responsabilità, dandone atto, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Amministrativo, quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio Amministrativo.**

Le deliberazioni come sopra adottate dalla Magistratura, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Amministrativo nella prima seduta successiva alla deliberazione stessa.

Art. 30 - **I Consiglieri dell'Ente hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni Consiglieri, da quantificarsi in misura non superiore a quella prevista, in forza di legge o regolamento, a favore dei consiglieri comunali del Comune di Cento. Sono inoltre rimborsabili le spese sostenute dai Consiglieri per l'espletamento del**

**Articoli
dello Statuto Vigente**

**ARTICOLI DELLO STATUTO
MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA
APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.**

anno.

mandato, previa documentazione.

Il Consiglio può stabilire e riconoscere un'indennità giornaliera, in ragione di attività effettivamente prestata, a favore dei Consiglieri che svolgeranno particolari incarichi nell'interesse dell'Ente.

La misura delle indennità di carica spettante al Presidente ed ai Magistrati viene stabilita con deliberazione del Consiglio da adottarsi all'inizio di ogni anno.

Art. 32 bis - Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Partecipanti, del Consiglio e della Magistratura, salvo che sia diversamente stabilito, devono essere pubblicate, sotto la responsabilità del Segretario, almeno per estratto recante il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva, nell'albo e nel sito internet della Partecipanza, entro trenta giorni dalla loro adozione e per quindici giorni consecutivi.

Art. 53 - Le alienazioni, le locazioni e gli appalti di valore superiore a L. 30.000.000 debbono farsi per asta pubblica e con le modalità stabilite per i contratti degli Enti Pubblici Territoriali.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma il Consiglio della Partecipanza, con deliberazione motivata da ragioni di opportunità e convenienza, potrà determinare che si proceda mediante licitazione o trattativa privata al conferimento degli appalti d'importo superiore a L. 30.000.000 ma non oltre Lire 50.000.000.

Art. 53 – Gli acquisti, con esclusione dei terreni agricoli, le locazioni, gli appalti di opere in genere, debbono, di regola, essere fatti a mezzo di licitazione privata, con la partecipazione di almeno tre concorrenti, scelti nell'ambito di un elenco di soggetti economici compilato e tenuto dalla Magistratura.

Quando ricorrano motivi di urgenza, legati alla necessità di evitare e prevenire danni all'incolumità delle persone o danni al patrimonio dell'Ente o di altri soggetti, o alla necessità di ultimare opere o servizi lasciati incompiuti a causa di interruzione della prestazione da parte di un precedente soggetto appaltatore, il Consiglio, su preventiva richiesta, può autorizzare la Magistratura alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

**Articoli
dello Statuto Vigente**

Art. 58 - Non possono essere alienate aree destinate alla costruzione di fabbricati di civile abitazione, per attività industriali ed artigianali, fuori dalle zone che negli strumenti urbanistici dei componenti Comuni sono destinate ad edilizia residenziale, industriale od artigianale.

E' fatta eccezione per le aree destinate all'ampliamento o alla ristrutturazione di fabbricati già esistenti.

Le aree sottostanti ai fabbricati possono sempre essere vendute ai rispettivi proprietari; e così dicasi per le circostanti aree costituenti orti o cortili a servizio dei fabbricati predetti.

Art. 70 - Il Segretario deve custodire gli

**ARTICOLI DELLO STATUTO
MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA
APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.**

I contratti di modica entità, ritenuti tali quelli per corrispettivi inferiori a euro 10.000 oltre Iva, valore aggiornabile ogni biennio in relazione alle variazioni dell'indice FOI Istat, possono essere deliberati per trattativa privata, o affidamento diretto, previa indagine sul costo di mercato opportunamente annotata in delibera.

Art. 58 - Il patrimonio immobiliare della Partecipanza Agraria di Cento è inalienabile, inusucapibile, inespropriabile e non soggetto a prescrizioni di legge.

Tuttavia quando ricorrono speciali necessità o giustificati motivi e sempre comunque la convenienza economica, è rimessa alla decisione del Consiglio:

- a) L'alienazione, finalizzata all'acquisto di altri beni immobili, risultanti più idonei al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- b) L'alienazione conseguente a un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- c) L'alienazione dei fabbricati e delle aree destinate alla edificazione con esclusione del Palazzo in cui hanno sede la Partecipanza e la Casa storica.

Le aree sottostanti ai fabbricati possono sempre essere vendute ai rispettivi proprietari; e così dicasi per le circostanti aree costituenti orti o cortili a servizio dei fabbricati predetti.

I modi e le procedure di vendita, dovranno essere contenuti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio, in primo esame, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Alla discussione successiva il provvedimento è validamente approvato a maggioranza semplice.

Art. 70 - Il Segretario deve custodire gli

**Articoli
dello Statuto Vigente**

atti ed assistere alle sedute tanto dell'Assemblea, quanto del Consiglio e della Magistratura stendendone processo verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Membro anziano e dal Segretario stesso.

Adempie a tutto ciò che gli può essere richiesto dal Presidente o da chi per esso, tiene la corrispondenza e soprintende a tutto il personale subalterno tanto ordinario quanto straordinario.

Art. 78 - Debbono essere trasmesse tutte le deliberazioni del Consiglio e della Magistratura in triplice copia al Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna Sezione di Ferrara, per l'esercizio del controllo di merito e di legittimità previsto dallo ordinamento vigente.

**ARTICOLI DELLO STATUTO
MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA
APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.**

atti ed assistere alle sedute tanto dell'Assemblea, quanto del Consiglio e della Magistratura stendendone processo verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Membro anziano e dal Segretario stesso.

Adempie a tutto ciò che gli può essere richiesto dal Presidente o da chi per esso, tiene la corrispondenza e soprintende a tutto il personale subalterno tanto ordinario quanto straordinario.

In caso di impedimento o assenza del Segretario alla seduta degli organi amministrativi, il Presidente assegna le temporanee facente funzioni ad altro dipendente o ad un membro dell'Organo deliberante, escluso il Membro anziano. (Consigliere anziano e Vice Presidente.)

In caso di perdurante impedimento del Segretario, il Consiglio, su proposta della Magistratura, può nominare temporaneamente un Segretario facente funzioni fra il personale dipendente o professionisti esterni.

Art. 78 - La legge dispone i criteri e le modalità di controllo cui devono essere sottoposti lo Statuto, i Regolamenti, e gli altri atti della Partecipanza.

LEGENDA

**Articoli
dello Statuto Vigente**

Sottolineatura: parti da eliminare

**ARTICOLI DELLO STATUTO
MODIFICATI, DA SOTTOPORRE ALLA
APPROVAZIONE DEI PARTECIPANTI.**

Rosso: parti da inserire